

N° 1413/2005 RG TRD
N. 10838/2005 R.G.N.R.
N. 1966/2005 R.G. A.G.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
sezione XI penale
in funzione di giudice del riesame

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

dott. Enrico Tranfa	Presidente
dott.ssa Paola Corbetta	Giudice
dott. Tomaso E. Epidendio	Giudice rel.

nel procedimento *ex art. 310 c.p.p.* promosso dal P.M. presso il Tribunale di Milano nei confronti di:

- 1) **CASTALDO Eliana**, nata in Florida (USA) in data 14/11/1969, *irreperibile*;
- 2) **CASTELLANO Victor**, nato in Texas (USA) in data 01/05/1968, *irreperibile*;
- 3) **GURLEY John Thomas**, nato a Los Angeles (USA) il 10/07/1969, *irreperibile*;
- 4) **KIRKLAND James Robert**, nato nel Tennessee (USA) il 13.07.42, *irreperibile*;
- 5) **JENKINS Anne Lidia**, nata in Florida in data 24/09/1946, *irreperibile*;
- 6) **IBANEZ Brenda Liliana**, nata a New York (USA) il 7.01.60, *irreperibile*;

tutti assistiti e difesi di ufficio dall'avv. Guido Meroni del foro di Milano;

con atto depositato in data 1.7.2005, avverso l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 22.6.2005 nella parte in cui respingeva la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati sopra indicati per il seguente reato:

delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 605 c. p. per avere, in concorso tra loro e con altre persone (anche di nazionalità egiziana), tra cui ROMANO Joseph L. III - e quindi con l'aggravante di avere commesso il reato in numero di persone superiore a cinque - privato della libertà personale, sequestrandolo, Nasr Osama Mustafa Hassan alias Abu Omar immobilizzandolo con la forza e con la forza facendolo salire su un furgone, così trasportandolo prima presso la base militare aeronautica di Aviano, sede del 31[^] FW (Fighter Wing) dell'Aviazione degli Stati Uniti d'America e successivamente in Egitto; concorso consistito per Jenkins Anne Lidia, Kirkland James Robert, Castaldo Eliana Isabella, Ibanez Brenda Liliana, Castellano Victor e Gurley John Thomas nella partecipazione alle fasi preparatorie del sequestro (preliminari osservazioni e studio della zona in cui esso doveva essere consumato, studio delle abitudini di Abu Omar, studio delle zone circostanti a quella del progettato sequestri nonché della via più idonea a consentire il raggiungimento più veloce e sicuro dell'autostrada per Aviano); per Asherleigh Gregory, Purvis George, Carrera Lorenzo, Harty Benamar, Harbaugh Raymond, Rueda Pilar, Sofin Joseph, Adler Monica Courtney, Logan Cynthia Dame, Duffin John Kevin, Channing Drew Carlyle, Vasiliou Michalis nella partecipazione alla descritta fase di preparazione preliminare e a quella di consumazione del sequestro con connesso trasferimento del sequestrato ad Aviano; per Romano Joseph, ufficiale superiore

responsabile statunitense della sicurezza nella base di Aviano, nell'attendere i sequestratori ed il sequestrato nella predetta base, garantendo ai primi l'ingresso sicuro e la possibilità di imbarcare il sequestrato su un aereo che lo conduceva fuori dell'Italia; per Lady Robert Seldon, nell'aver coordinato l'azione, garantendo altresì collegamenti ed assistenza agli altri concorrenti nel reato, anche per effetto della sua pregressa presenza ed attività lavorativa a Milano; sequestro avvenuto in Milano, il 17\2\2003,

reato meglio indicato e descritto nell'impugnato provvedimento da intendersi qui integralmente richiamato per parte "de qua";

- letti gli atti pervenuti il 6.7.2005;
- all'esito dell'udienza camerale odierna e sciogliendo la riserva ha emesso la seguente **ordinanza**

In data 23.3.2005 il P.M. presso il Tribunale di Milano richiedeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ad alcuni cittadini degli USA per il reato di sequestro di persona commesso a Milano il 17.2.2003 ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan *alias* **Abu Omar**, cittadino egiziano che all'epoca dei fatti godeva dello *status* di rifugiato politico, riconosciuto dallo Stato italiano, e che era peraltro anche indagato per il delitto di associazione a delinquere con finalità di terrorismo ex art. 270 *bis* c.p. (oltre che per delitti a questo connessi), per i quali sarebbe poi stata emessa in separato procedimento ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in data 24.6.2005 dal GIP presso il Tribunale di Milano.

In data 22.6.2005 il GIP presso il Tribunale di Milano accoglieva la richiesta di applicazione di misura nei confronti di alcuni indagati, mentre respingeva la richiesta per quelli in epigrafe indicati, non ritenendo nei loro confronti che fossero configurabili gravi indizi del loro concorso nel sequestro di persona di cui trattasi.

Riteneva infatti il primo giudice di non poter condividere l'impostazione accusatoria *"con riferimento a quei soggetti che non presenti (quanto meno sotto il profilo della verifica probatoria) a Milano il giorno del sequestro di Abu Omar, avrebbero preso parte all'attività preparatoria del reato, vale a dire Jenkins Anne Lidia, Kirkland James Robert, Castaldo Eliana Isabella, Ibanez Brenda Liliana, Castellano Victor e Gurley John Thomas. Le utenze in loro uso risultano in effetti in contatto fra loro e con quelle dei soggetti presenti a Milano il giorno del sequestro; gli stessi risultano poi avere soggiornato a Milano nei mesi precedenti il sequestro e le loro utenze avere agganciato numerose volte le celle adiacenti la zona del sequestro, a verosimile dimostrazione del fatto che vi si fossero recati per verificare le condizioni dei luoghi e gli spostamenti di Abu Omar nel tragitto dalla sua abitazione di Via Conte Verde alla Moschea di Viale Jenner. Tali elementi, soprattutto se inseriti nel complessivo contesto di indagine come sopra ampiamente delineato, hanno certamente un valore indiziario importante ma non tale da integrare quel grado di gravità indispensabile per l'adozione di una misura cautelare. Alla stessa conclusione si perviene con riferimento alla posizione di Ibanez Brenda Liliana la quale, pure se presente a Milano il giorno del sequestro (risulta infatti avere alloggiato in questa città dal 13 al 19 febbraio 2003), non sembra essersi recata sul luogo del sequestro il 17.2.2003"*.

Pertanto il GIP, mentre applicava la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di sequestro di persona nei confronti dei restanti indagati, nei confronti dei soggetti oggetto dell'odierno appello, respingeva la richiesta del P.M., non ritenendo

sufficienti gli indizi a loro carico ad integrare il requisito di cui all'art.273 c.p.p. in ordine al loro concorso nel delitto in esame.

Con l'atto di appello il P.M. chiedeva che il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 310 c.p.p. "annullasse" l'ordinanza pronunciata dal GIP in data 22.6.2005 "nella parte relativa al rigetto della richiesta di misura cautelare" ed "emettesse" conseguentemente ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei soggetti sopra indicati per il reato di concorso in sequestro di persona aggravato.

Precisava in particolare il P.M. che l'ordinanza impugnata doveva essere ritenuta condivisibile e da richiamare integralmente quanto alla ricostruzione dei fatti, puntualmente condotta sulla base di testimonianze, intercettazioni telefoniche e analisi delle tracce lasciate dai telefoni mobili utilizzati dai sequestratori, che erano stati attentamente valutati dal primo giudice.

In particolare non ci si poteva che riportare alle articolate conclusioni del provvedimento impugnato per quanto riguardava il rapimento di Abu Omar a Milano, il suo trasporto a bordo di un furgone bianco sino all'Aeroporto di Aviano, nonché il suo trasporto a mezzo di aerei tipo "executive" a Il Cairo in Egitto via Ramstein in Germania.

Ciò che invece il P.M. non riteneva condivisibile era la scissione operata dal GIP, tra l'azione di quanti avevano eseguito materialmente il sequestro il 17.2.2003 e quanti invece, avevano partecipato alle fasi preparatorie di tale sequestro, dovendosi viceversa ritenere, ad avviso della pubblica accusa, che tutti i soggetti di cui sopra facessero parte di un unico gruppo di persone di origine statunitense venute a Milano esclusivamente per compiere il sequestro di cui trattasi.

Rimarcava il P.M. che lo stesso GIP aveva del resto considerato i 19 indagati come un unico gruppo che si muoveva compatto nel raggiungimento di un unico obiettivo, costituito appunto dal sequestro di Abu Omar.

In particolare il P.M. evidenziava che alle pp.15 e 16 dell'ordinanza il primo giudice, dopo aver esattamente ricostruito l'accertata presenza nella zona (ove sarebbe poi avvenuto il sequestro) degli indagati contro cui è stato proposto appello, aveva osservato come ci fossero persone che, nel mese precedente il sequestro, risultavano essere state nelle vie ove di solito transitava Abu Omar quasi cento volte, senza che né prima né dopo tali cittadini statunitensi risultassero aver mai frequentato detti luoghi. Ciò portava lo stesso giudice a concludere che *"le utenze evidenziate appartengano ai soggetti che hanno prima studiato e poi compiuto il rapimento"*.

L'appellante ulteriormente sottolineava come il medesimo GIP avesse posto in evidenza gli elementi da cui desumere l'unitarietà e il coordinamento dell'attività del gruppo, desumibili in particolare:

- Dalla quasi completa identità dei numeri identificativi delle carte di credito utilizzate dagli indagati per pagare gli alberghi e noleggiare le auto (ciò che induceva a ritenere l'emissione delle carte in un medesimo contesto);
- Dal soggiorno presso i medesimi alberghi a Milano, La Spezia e Firenze, talvolta insieme talvolta in periodi immediatamente successivi;
- Dalla frequente indicazione agli albergatori di un medesimo indirizzo di residenza nel paese d'origine da parte dei diversi soggetti.

Il P.M. riportava quindi nel dettaglio alcune tabelle (che riassumevano le conclusioni degli accertamenti di PG effettuati e di cui agli atti trasmessi) che consentivano di ricostruire la presenza dei diversi indagati nei vari alberghi e il periodo del loro soggiorno, nonché i tempi e la frequenza della loro presenza nei luoghi ove era poi avvenuto il sequestro, ciò che consentiva altresì di rilevare, da un lato, la contemporanea presenza degli odierni indagati con coloro che avevano poi materialmente eseguito il sequestro e, dall'altro, l'arrivo e la partenza degli odierni indagati immediatamente prima e subito dopo lo svolgimento dell'attività preparatoria al sequestro, fatta eccezione per la Ibanez che risultava aver atteso l'esecuzione del sequestro per recarsi poi da Milano a Venezia e quindi all'estero con uno degli esecutori materiali del sequestro medesimo (Asherleigh).

Rimarcava poi il P.M. come dall'analisi dei tabulati dei cellulari fosse altresì emersa la frequenza dei contatti tra chi aveva partecipato alla perlustrazione e chi aveva poi eseguito il sequestro, mentre nei casi di Castaldo, Ibanez e Kirkland addirittura risultava che gli stessi avessero utilizzato gli stessi apparati telefonici in uso a tre degli autori materiali del sequestro, segno evidente, quest'ultimo, che gli apparati telefonici medesimi facevano parte di una stessa dotazione utilizzata da tutti coloro che erano stati coinvolti nell'operazione.

A riprova dell'unitarietà del gruppo il P.M. citava infine gli esiti della perquisizione effettuata nella casa sita in Penango (AT) dell'indagato latitante Robert Lady Seldon, diplomatico in pensione già indicato dalle forze dell'ordine come a loro noto per essere il referente della CIA a Milano: tutti gli alberghi utilizzati dai componenti del gruppo erano risultati inseriti in una lista sequestrata nell'abitazione del citato Robert Lady Seldon.

L'unitarietà operativa del gruppo e l'accertata partecipazione ai sopralluoghi degli indagati contro cui è stato proposto appello, non consentivano ad avviso del P.M. di ritenere i medesimi esenti da responsabilità per il solo fatto di non aver partecipato alla materiale esecuzione del sequestro, posto che, attraverso i sopralluoghi, avevano consentito di acquisire elementi di conoscenza, sul teatro del sequestro e sulle abitudini della vittima, necessari o comunque di fatto utilizzati dagli esecutori materiali del sequestro medesimo, e nello stesso modo avevano altresì determinato il rafforzamento della volontà degli autori materiali del sequestro, elementi questi sufficienti, ad avviso del P.M., a configurare il concorso dei predetti indagati nel sequestro di persona di cui trattasi.

Detta conclusione veniva rafforzata dal P.M. riportando alcune decisioni del S.C. ritenute a favore della tesi sostenuta nell'appello.

La pubblica accusa insisteva pertanto per l'accoglimento della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere anche nei confronti degli indagati sopra indicati.

In udienza il P.M. illustrava anche oralmente i motivi di impugnazione insistendo per l'accoglimento delle precisate conclusioni. Il difensore richiamava i problemi relativi all'identificazione degli odierni indagati e, per il resto, chiedeva che venisse confermata l'ordinanza del GIP nella parte in cui respingeva la richiesta del P.M..

Gli indagati non comparivano personalmente.

Questo Tribunale ritiene che l'appello sia fondato nei limiti di seguito precisati e che, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza debba applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati.

In via preliminare va osservato come tutti gli indagati di cui al presente procedimento incidentale siano stati dichiarati irreperibili, all'esito delle ricerche svolte, con decreti emessi dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 5.7.2005 ai sensi dell'art. 159 c.p.p., disponendosi conseguentemente che le notifiche degli atti fossero eseguite mediante consegna di copia al difensore all'uopo nominato d'ufficio dal medesimo GIP ai sensi dell'art. 97 c.p.p. e del citato art. 159 comma 1 c.p.p..

Una volta dichiarata l'irreperibilità (come avvenuto nella specie) l'art. 159 comma 2 c.p.p. dispone che " le notificazioni in tal modo eseguite [cioè mediante consegna di copia al difensore] sono valide a ogni effetto" e che "l'irreperibile è rappresentato dal difensore". Il successivo art. 160 c.p.p. prevede (comma 1) poi che "il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari", come appunto avvenuto nella specie, "cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari" (atti entrambi, quelli di chiusura delle indagini preliminari o di definizione dell'udienza preliminare) che non risultano ancora emessi nella specie.

Ai sensi delle disposizioni sopra ricordate deve pertanto ritenersi che il decreto di irreperibilità emesso dal GIP mantenga la propria efficacia anche nel presente procedimento di appello e che, conseguentemente, le notifiche degli avvisi di fissazione dell'udienza agli indagati siano state correttamente eseguite mediante consegna al difensore.

A questo proposito deve rilevarsi che il procedimento *ex art. 310 c.p.p.* apre un procedimento incidentale che resta attinente alla fase delle indagini preliminari e che, alla luce della ricordata disposizione dell'art.160 c.p.p. (che limita l'efficacia del decreto di irreperibilità in base alla fase in cui è stato emesso e non in base alla natura principale o incidentale del procedimento medesimo), mantiene la sua efficacia anche nel relativo procedimento incidentale ove questo sia promosso nella stessa fase (nella specie quella delle indagini preliminari): infatti, proprio la natura accessoria e dipendente che caratterizza il procedimento incidentale di appello *ex art.310 c.p.p.*, rispetto a quello principale cui accede, impone che, in assenza di una espressa previsione legislativa in tal senso, gli atti compiuti nel procedimento principale siano efficaci anche nel procedimento incidentale (v. Cass. sez. I 7.7.1994 n.3409 Ardino RV 199587 che si è appunto già espressa nel senso che il decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini preliminari nel procedimento principale sia efficace anche nel procedimento incidentale "de libertate" promosso nella stessa fase, con la conseguente validità della notifica effettuata mediante consegna dell'avviso al difensore dell'irreperibile).

Lo stesso Supremo Collegio del resto ha già avuto occasione di precisare che "*in tema di notificazioni dell'imputato all'estero, nel contrasto tra la normativa generale dell'art. 169 c.p.p. e quella speciale per la **procedura di appello nel procedimento 'de***

libertate' di cui all'art. 310 c.p.p. (che consente la notifica nei ristretti tempi previsti dall'art. 127 dello stesso codice, onde rendere possibile la relativa decisione nei venti giorni dalla ricezione degli atti), non può non prevalere quest'ultima, in considerazione delle esigenze di celerità insite nel relativo procedimento; la diversa tesi interpretativa non appare in armonia con i principi del codice che fissa, in ogni caso, tempi molto ristretti nei procedimenti di che trattasi. Ne consegue che **la notificazione dell'avviso dell'udienza camerale all'imputato all'estero deve necessariamente essere effettuata nella forma della notifica al difensore**, che il codice prescrive nei confronti degli imputati irreperibili (art. 159), latitanti (165 c.p.p.) o privi di domicilio in Italia (art.169 c.p.p.). Altrettanto deve dirsi per la notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento Tribunale in sede di appello" (Cass. sez. VI 26.1.1999 n.257 Cammarata RV 214132; conf. Cass. sez. I 14.10.1999 n.5611 Piscopo RV 214700; Cass. sez. VI 18.12.1990 n.3778 Carbone RV 186525; nello stesso senso, addirittura in un caso in cui l'imputato risultava detenuto all'estero e quindi in luogo noto, v. Cass. sez. II 26.6.2003 n.31693 Urbanovic RV 226683).

D'altro canto non v'è chi non veda come, nella specie, proprio la dichiarata irreperibilità degli indagati e le ricerche che l'hanno preceduta non consentano di ritenere che sussista, per gli indagati di cui al presente appello, neppure un idoneo domicilio all'estero che sia noto.

Del resto gli indagati avevano indicato recapiti presso caselle postali (che neppure possono ritenersi un domicilio, non essendo luoghi di dimora o di permanenza dei prevenuti), ovvero indirizzi che non hanno avuto alcun seguito negli accertamenti allo stato compiuti, in base a quanto può rilevarsi allo stato degli atti trasmessi a questo Tribunale.

Conseguentemente viene meno nella specie lo stesso presupposto su cui soltanto potrebbe fondarsi il ricorso alla notifica nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p. (cfr. Cass. sez. V 13.11.2002 n.4083 Lombardo RV 224699) che quindi è irrimediabilmente precluso.

Al contrario deve rilevarsi che nel procedimento principale (i cui accertamenti hanno valore assorbente rispetto a quelli del procedimento incidentale che sullo stesso si incardina, qual è appunto il presente appello ex art. 310 c.p.p.) è stata avviata la procedura per la ricerca dei prevenuti, procedura conclusasi con la dichiarazione di irreperibilità, con la conseguenza che l'unica formalità di notifica consentita nel caso in esame risulta quella adottata, e cioè la comunicazione dell'avviso mediante consegna al difensore prevista dall'art. 159 c.p.p. per il caso degli irreperibili, ciò non in virtù di una *fiction* interpretativa (che equipari lo straniero senza idoneo domicilio in Italia all'irreperibile), ma in base alla concreta qualifica di irreperibile attribuita agli indagati all'esito della procedura prevista dalla legge per la dichiarazione di tale qualità, procedura già perfezionata nel procedimento principale in fase di indagini preliminari.

Va poi ulteriormente osservato che la notifica mediante consegna al difensore risulta già essere stata ritenuta conforme alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, ratificata con L. 4.8.1955 n.848, in tal senso rinvenendosi ripetute pronunzie del Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. VI 18.12.1990 n.3778 Carbone RV 186526; Cass. sez. I 14.10.1999 n.5611 Piscopo RV 214700 citate) e, del resto, diversamente opinando, si consentirebbe allo straniero che, una volta commesso il reato facesse perdere le proprie tracce, di godere di una situazione di

ingiustificato privilegio (questa sì foriera di illegittimità costituzionale della disciplina risultante, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casi del soggetto reperibile, la cui condotta, conforme al diritto, risulterebbe per il medesimo punitiva rispetto a quella di chi si è reso irreperibile), impedendo di fatto all'autorità procedente di promuovere, nei confronti dello straniero che abbia fatto perdere le sue tracce, le procedure per l'applicazione di misure custodiali tramite appello avverso il provvedimento reiettivo, non potendosi, in ipotesi, provvedere a valide notifiche.

Non solo, pertanto, la procedura di comunicazione dell'avviso d'udienza risulta quella prevista dal legislatore per il caso in esame, in conformità agli orientamenti sopra ricordati del Supremo Collegio, ma neppure si ravvisa, nella disciplina di cui trattasi, alcun profilo di illegittimità costituzionale.

Del resto deve rimarcarsi come nessuna eccezione, non solo di costituzionalità ma neppure di mera irregolarità del contraddittorio, risulta sollevata dalla difesa e questo Tribunale, per le ragioni sopra esposte (in conformità alla giurisprudenza sul punto rinvenuta del Supremo Collegio), non ritiene vi sia alcun motivo di censura o di dubbio di costituzionalità da sollevare *ex officio*.

Deve pertanto concludersi per la piena regolarità del contraddittorio instaurato nel presente procedimento incidentale mediante consegna dell'avviso di fissazione d'udienza al difensore.

Passando ad esaminare il merito dell'appello deve ritenersi che sia del tutto condivisibile la puntuale ricostruzione dei fatti operata nell'ordinanza impugnata sulla base di un'attenta analisi degli elementi di indagini acquisiti, che riprende invero l'articolata richiesta del P.M. non senza peraltro integrarla con osservazioni e rilievi, quali ad esempio quelli relativi alle successioni numeriche delle carte di credito utilizzate dagli indagati, che consentono di ulteriormente avvalorare la correttezza delle conclusioni in punto fattuale già desumibili dalla citata richiesta di misura cautelare.

Invero, dell'effettività del sequestro di persona ai danni di Abu Omar, non può ormai più dubitarsi fondatamente, ciò nonostante il fatto che ancora il 24.4.2004 fossero state comunicate alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Milano notizie di carattere presuntivo, peraltro risalenti al marzo 2003 e inoltrate alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma, secondo cui Abu Omar si sarebbe trasferito in una ignota località balcanica.

Va invece rilevato come, immediatamente dopo l'avvenuto sequestro, un legale milanese, su incarico dei familiari, avesse chiesto informazioni alla Digos sull'eventuale arresto di Abu Omar, in quanto lo stesso risultava scomparso, scomparsa denunciata anche dalla moglie del medesimo Abu Omar il 20.2.2003, allorché la stessa riferiva di non avere avuto più sue notizie dal mezzogiorno del precedente giorno 17.2.2003. A sostegno dell'intervenuto sequestro sussistono poi le indicazioni fornite da una teste (Rezk Merfat) che occasionalmente aveva assistito al fatto e che, a sua volta, si era confidata con un'amica la quale, alla richiesta di informazioni rivolte ai frequentatori della moschea da parte dell'*imam* (proprio in ordine alla scomparsa di Abu Omar), aveva riferito appunto quanto dalla medesima osservato, e cioè che l'uomo era stato prelevato a forza da sconosciuti che lo avevano avvicinato con la scusa di

controllare i suoi documenti, caricandolo poi a bordo di un furgone bianco nonostante questi si divincolasse e chiedesse aiuto.

Detti elementi risulterebbero già di per se stessi sufficienti ad avvalorare la circostanza dell'avvenuto sequestro, anche perché il medesimo Abu Omar risultava sottoposto a indagini dalle forze di polizia e già in data 21.2.2003 la DIGOS aveva comunicato che non meglio definite "fonti fiduciarie" avevano confermato il prelievo a forza di Abu Omar e la circostanza che lo stesso fosse stato caricato su un furgone bianco.

Del resto non vi era ragione per cui Abu Omar non dovesse avvertire di un suo eventuale allontanamento volontario i famigliari più stretti evitando di gettare nello sconforto la moglie, i cui accorati appelli, non solo alle forze dell'ordine ma anche ai frequentatori della comunità islamica, portavano immediatamente all'attivazione della comunità medesima per ottenere informazioni su quanto avvenuto.

Le stesse conversazioni intercettate all'epoca palesano lo sgomento dei soggetti indagati per reati connessi al terrorismo internazionale, a dimostrazione che anche loro nulla sapevano della sorte della vittima del sequestro, ciò nonostante il loro coinvolgimento nelle attività in cui avrebbe dovuto essere coinvolto lo stesso Abu Omar e che avrebbero potuto in ipotesi giustificare un suo volontario allontanamento da Milano.

Se quanto sopra avvenuto fosse stato riportabile a una falsa denuncia per giustificare la scomparsa di Abu Omar da parte degli stessi soggetti coinvolti in attività illecite, non sarebbe spiegabile il fatto che il marito (Salem Shawki Bakry) della donna che aveva assistito al fatto (Rezk Merfat) fosse stato intimorito per non svelare quanto la donna aveva osservato: egli ha infatti riferito alle forze dell'ordine che lo avevano successivamente interrogato di essere stato appunto minacciato affinché non rivelasse nulla e di aver deciso di far allontanare la moglie, timore che aveva manifestato anche ad Abu Imad (l'*imam* che aveva sollecitato i fedeli a fornire le informazioni in loro possesso sulla scomparsa di Abu Omar). Lo stesso Abu Imad, sentito sul punto, confermava che l'uomo gli aveva detto di non voler "aprire le porte dell'inferno".

Tuttavia a fugare ogni eventuale residuo dubbio sull'effettività del sequestro e a fornire decisivi spunti per la ripresa dell'indagine (che in precedenza non era approdata a risultati significativi), interveniva improvvisamente lo stesso Abu Omar che, a distanza di circa un anno dal suo rapimento in data 20.4.2004, contattava la moglie (la cui utenza era sotto intercettazione) riferendo alla medesima quanto gli era accaduto.

In questo periodo cioè dal 20.4.2004 e sino al 10.5.2004 gli inquirenti hanno infatti avuto modo di intercettare alcune conversazioni di Abu Omar che, dopo essere entrato in contatto con la moglie, si poneva in comunicazione anche con altri soggetti sottoposti a intercettazioni telefoniche per indagini relative al reato di cui all'art. 270 *bis* c.p., e segnatamente Elbadry Mohamed Reda, al quale riferiva anche delle conseguenze degli interrogatori subiti dopo il suo rapimento.

Lo stesso Reda precisava poi agli inquirenti che Abu Omar era stato sottoposto a duri interrogatori nel corso dei quali veniva esposto a notevolissimi sbalzi di temperatura (facendolo passare dal molto caldo al molto freddo, cosa che gli causava fortissimi dolori alle ossa, paragonabili a quelli di una frattura). Abu Omar aveva anche subito scosse elettriche nella parte genitale e veniva costretto ad ascoltare rumori fortissimi, ciò che gli aveva causato disturbi all'udito. Dette torture e le conseguenze fisiche in

ordine a difficoltà di deambulazione e a problemi di incontinenza evidentemente connessi al trattamento subito nella zona urogenitale, trovavano poi riscontro nella documentazione relativa ad analisi mediche cui lo stesso Abu Omar si era sottoposto e che erano state comunicate dalla DIGOS con la parte in arabo tradotta in italiano in data 23.3.2005.

D'altro canto le circostanze sopra indicate veniva riferite da Abu Omar a Reda avvenivano nel corso di una conversazione ove il medesimo forniva anche particolari su informazioni che egli era stato costretto a rilevare su altri associati e, quindi, nel corso di una conversazione nella quale Abu Omar parlava di attività e forniva indicazioni nominative che lo stesso Abu Omar mai avrebbe fornito se avesse solo sospettato di essere intercettato, ciò che esclude ogni possibile strumentalizzazione di quanto riferito in ordine al sequestro subito e rafforza l'attendibilità delle indicazioni fornite a Reda, escludo plausibilmente che le stesse potessero essere state artatamente divulgate.

Proprio i particolari forniti in ordine alle modalità di trasferimento di Abu Omar dall'Italia verso l'Egitto consentivano di effettuare approfondimenti e di individuare la base di Aviano come l'aeroporto utilizzato per trasferire in aereo la vittima del sequestro, essendo l'unica che distava circa cinque ore da Milano (tempo indicato come quello impiegato dai sequestratori durante il viaggio su strada).

Contemporaneamente gli investigatori avevano modo di individuare le utenze telefoniche attive nel luogo del sequestro, constatando che alcune di queste risultavano poi in contatto con il soggetto che all'epoca risultava comandare il 31° Security Force Squadron ed essere responsabile della sicurezza aeroportuale della base di Aviano, mentre la Stazione CC Aeronautica di Aviano comunicava i voli decollati da Aviano con aerei diversi dagli F16 (che potevano trasportare soltanto due persone), consentendo di individuare il volo DC 9 decollato in orario compatibile con quello dell'arrivo dei sequestratori e atterrato a Ramstein in Germania in orario compatibile con il decollo di altro aereo statunitense atterrato poi a Il Cairo in Egitto, dove risultava altresì attiva l'utenza cellulare in uso a Robert Lady Seldon, accreditato presso la DIGOS come referente della CIA per Milano, soggetto quest'ultimo che risultava essere stato altresì contattato da un utenza cellulare attiva sul luogo del sequestro nell'orario in cui lo stesso veniva compiuto.

Incrociando quindi i dati relativi alla collocazione e agli spostamenti delle schede telefoniche, tramite le celle agganciate dalle stesse, con gli accertamenti sulle presenze alberghiere dei cittadini statunitensi i cui nominativi erano emersi nel corso delle indagini sulle predette utenze telefoniche mobili e sui noleggi di auto effettuati dagli stessi, si perveniva all'identificazione di coloro che detenevano e usavano dette schede telefoniche nei momenti cruciali dei fatti, verificando che tali schede erano presenti ed erano utilizzate nei diversi alberghi secondo una successione cronologica del tutto sovrapponibile a quella dei pernottamenti degli indagati nelle varie strutture alberghiere a Milano e in altre città italiane, ove gli stessi erano stati identificati a mezzo dei documenti esibiti.

In tal modo si riuscivano ad identificare i soggetti che risultavano avere materialmente eseguito il sequestro e quelli che erano sicuramente presenti durante il tragitto, da Milano ad Aviano, percorso dopo il rapimento, per portare Abu Omar fuori dall'Italia con destinazione finale l'Egitto.

Per il resto, a fronte di un'ordinanza del GIP particolarmente articolata e del tutto convincente sul punto della ricostruzione dei fatti, questo Tribunale, al fine di evitare inutili duplicazioni delle medesime indicazioni e delle medesime argomentazioni, non può che rimandare e richiamare integralmente la medesima in parte "de qua", così da integrare in tal modo la motivazione del presente provvedimento: si tratta infatti di richiamo ad atto emesso in questo medesimo procedimento, riguardante gli stessi fatti e noto alle parti, risultando agli atti trasmessi in quanto ordinanza impugnata con l'appello in esame.

Va poi osservato che la ricostruzione dei fatti operata in ordinanza non risulta essere stata minimamente contestata dall'impugnante, che contesta invece la correttezza delle conclusioni giuridiche cui è pervenuto il GIP con riguardo agli indagati per i quali è stato proposto il presente appello.

Sotto questo profilo il Collegio deve osservare che la motivazione dell'ordinanza risulta sul punto contraddittoria e lacunosa: contraddittoria in quanto dopo aver esposto una serie di circostanze fattuali (quali l'effettuazione di un'attività perlustrativa finalizzata al compimento del sequestro di Abu Omar, la realizzazione di contatti frequenti e altrimenti inspiegabili tra gli odierni indagati e coloro che materialmente hanno eseguito e condotto a termine il sequestro), idonee a sostenere il concorso degli indagati nel reato in esame, il giudice di prime cure conclude poi in maniera opposta, negando la sussistenza dei gravi indizi in proposito; lacunosa perché il primo giudice non spiega sotto quali profili egli ritenga carente il quadro indiziario (se sotto il profilo dell'inesistenza di una condotta rilevante ai fini del concorso, se sotto il profilo dell'inidoneità causale della condotta materiale pur tenuta a sostenere il concorso ovvero ancora se sotto il profilo della mancanza del dolo di concorso), laddove tale analitica indicazione delle ragioni fondanti il rigetto era ancor più necessaria, posto che alla conclusione del rigetto si erano premesse circostanze fattuali e argomentazioni idonee a sostenere invece la sussistenza dei gravi indizi.

Ritiene invero questo Collegio che la lacuna di motivazione sulle ragioni fondanti il rigetto non possa essere colmata, proprio perché non sussistono motivi idonei a supportarla, mentre la già evidenziata contraddittorietà (sul punto in esame) del provvedimento impugnato palesa viceversa l'esistenza positiva di fondate e plurime ragioni per sostenere che nella specie, e con riguardo agli indagati sopra indicati, gli elementi raccolti soddisfino pienamente il requisito di gravità degli indizi richiesto dall'art. 273 c.p.p. per sostenere la misura cautelare richiesta dal P.M..

Sotto il profilo dell'efficacia causale della condotta dei singoli concorrenti, deve rimarcarsi che il Supremo Collegio ha già avuto modo di precisare che "ai fini della configurabilità della fattispecie di concorso di persone nel reato il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che a tal fine è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del

reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato" (Cass. sez. V 13.4.2004 n.21082 Terreno RV 229200).

Orbene l'effettuazione dei sopralluoghi costituisce uno strumento indispensabile per consentire la conoscenza dei luoghi necessaria all'esecuzione del sequestro, specie ove si pensi che lo stesso doveva essere operato da cittadini stranieri, in tutta segretezza e quindi senza poter utilizzare, per l'esecuzione materiale del delitto, soggetti che conoscevano il territorio e si trovavano già radicati in Italia, poiché in tal modo sarebbe stato più facile collegarli alla scomparsa del prevenuto o consentire un loro riconoscimento.

Si tratta del resto della stessa logica per la quale la perpetrazione dei delitti risulta più sicura quando eseguita da soggetti che non appartengono al contesto territoriale di commissione del reato, allorché la realizzazione del delitto progettato implichi, come nella specie, un'esecuzione in luogo pubblico o, comunque, in luoghi in cui non poteva preventivamente escludersi la presenza di testimoni oculari.

Deve pertanto riconoscersi diretta rilevanza ai fini del riconoscimento del concorso alle condotte di chi ha materialmente eseguito i sopralluoghi necessaria alla preparazione del sequestro.

In particolare deve ricordarsi che la **Castaldo**:

- risulta presente, nelle strade in cui è stato poi effettuato il sequestro e lungo le vie di fuga utilizzate dai sequestratori, per 18 volte nel periodo tra il 18.1.2003 e il 31.1.2003
- ha utilizzato la stessa utenza cellulare contraddistinta dal medesimo codice IMEI di quella utilizzata da un soggetto, non ancora identificato, che tuttavia si trovava presente sul luogo del sequestro il giorno del fatto
- ha avuto frequenti contatti con il coindagato Castellano (a sua volta presente numerose volte nelle strade dove poi sarebbe stato realizzato il sequestro e lungo le vie di fuga utilizzate dai sequestratori nel periodo successivo a quello della Castaldo), con la coindagata Adler (che risulta aver partecipato all'esecuzione materiale del sequestro) con il coindagato Carrera (soggetto presente nelle vicinanze dei luoghi del sequestro il giorno della sua commissione e che si reca ad Aviano quello stesso giorno per poi fare rientro a Milano), con i coindagati Sofin, Harty, Harbaugh e Rueda Pilar (esecutori materiali del sequestro) e con un soggetto non identificato la cui utenza cellulare è attiva nel tragitto Milano – Aviano il giorno del sequestro
- alloggia nello stesso albergo a Milano (il Westin) dove si trovano la Adler, Harbaugh, Harty, Rueda Pilar e Sofin, cioè soggetti risultati autori materiali del sequestro
- è presente il 2.2.2003 a La Spezia ove si trovano Adler, Duffin, Purvis, Carrera, Harbaugh, Harty (risultati autori materiali del sequestro) e i coindagati Castellano e Gurley
- la sua carta di credito presenta le prime nove cifre identiche a quella di Rueda Pilar

Per quanto concerne **Kirkland** lo stesso risulta:

- presente 11 volte nelle strade in cui è stato poi effettuato il sequestro e lungo le vie di fuga utilizzate dai sequestratori, nel periodo tra il 16.1.2003 e il 9.2.2003
- avere frequenti contatti telefonici in quel medesimo periodo con Jenkins, Castellano (soggetti che a loro volta effettuano sopralluoghi) Logan, Duffin (soggetti che trasportano Abu Omar da Milano ad Aviano) Adler, Carrera, Rueda Pilar, Sofin, Purvis e Harbaugh (soggetti esecutori materiali del sequestro)
- alloggiare nello stesso albergo a Milano (il Marriott) in cui si trovano Carrera e Purvis (poi risultati esecutori materiali del sequestro) e Channing e Vasiliou (soggetti poi risultati trasportare Abu Omar da Milano ad Aviano), per poi trasferirsi insieme a Carrera presso l'Hotel Ata Executive, che lascia il giorno dopo il suo ultimo sopralluogo
- inoltre la sua carta di credito presenta le prime sette cifre identiche a quella di Adler

Per quanto concerne **Jenkins** lo stesso risulta:

- presente 17 volte nelle strade in cui è stato poi effettuato il sequestro e lungo le vie di fuga utilizzate dai sequestratori, nel periodo tra il 22.1.2003 e l'8.2.2003
- avere frequenti contatti telefonici in quel medesimo periodo con Kirkland, Castellano (soggetti che a loro volta effettuano sopralluoghi), Logan, Duffin (soggetti che trasportano Abu Omar da Milano ad Aviano) Adler, Rueda Pilar, Sofin, e Harbaugh (poi risultati esecutori materiali del sequestro)
- alloggiare a Milano presso l'Hotel Principe di Savoia in cui si trovano Adler e Purvis (esecutori materiali del sequestro) Duffin e Logan (soggetti che trasportano Abu Omar da Milano ad Aviano) e Castellano (soggetto che a sua volta ha perlustrato i luoghi del sequestro), per poi trasferirsi all'Hotel Gallia sempre a Milano ove si trova insieme a Duffin e Logan (come detto soggetti che trasportano Abu Omar da Milano ad Aviano) che lascia due giorni dopo l'ultimo sopralluogo.

Per quanto concerne la **Ibanez** questa risulta:

- presente 2 volte nella zona del sequestro nel periodo tra il 13.2.2003 e il 15.2.2003
- aver utilizzato un telefono cellulare contraddistinto dal medesimo codice Imei di quello utilizzato con altra scheda telefonica da un soggetto non identificato che ha partecipato ai sopralluoghi e all'esecuzione materiale del sequestro
- aver avuto contatti con il coindagato Sofin (poi risultato esecutore materiale del sequestro)
- aver alloggiato all'Hotel Hilton di Milano in cui si trovano Asherleigh, Purvis (esecutori materiali del sequestro), Duffin e Logan (soggetti che trasportano Abu Omar da Milano ad Aviano) e i coindagati Castellano e Gurley (il 3.2.2003), che lascerà 2 giorni dopo l'avvenuto sequestro insieme ad uno degli esecutori materiali, Asherleigh, con cui arriva a Venezia per partire qualche giorno dopo
- inoltre la sua carta di credito presenta tutte le cifre tranne le ultime due in comune con quella della Logan.

Per quanto concerne **Castellano**, oltre a quanto si riferirà al suo riguardo valutando la posizione di Gurley, lo stesso risulta:

- presente 8 volte nella zona del sequestro tra il 25.1 e il 7.2.2003
- avere frequenti contatti telefonici in quel medesimo periodo con Kirkland, Jenkins, Castaldo (soggetti che a loro volta hanno perlustrato i luoghi del sequestro) Duffin (soggetto che trasporta Abu Omar da Milano ad Aviano) Adler, Carrera, Rueda Pilar, Purvis, Harty e Harbaugh (esecutori materiali del sequestro)
- trovarsi a Milano nello stesso Hotel ove alloggiano esecutori materiali del sequestro (Purvis Asherleigh) soggetti che trasportano Abu Omar da Milano ad Aviano (Logan e Duffin) nonché i coindagati Gurley e Ibanez

Orbene è del tutto inverosimile anche solo immaginare

- che per un puro caso tutti i sopra indicati cittadini USA si siano trovati in così breve lasso di tempo per numerosissime volte proprio nelle zone ove Abu Omar era solito transitare per recarsi dalla propria abitazione in Moschea e lungo la direttiva stradale utilizzata per raggiungere Aviano,
- che i medesimi cittadini USA si siano altresì messi in contatto telefonico numerose volte con un numero estremamente elevato di soggetti che sono risultati coinvolti a vario titolo nell'esecuzione del sequestro e nel trasporto di Abu Omar da Milano ad Aviano, quando né ragioni turistiche né ragioni di transito verso gli alberghi o tra questi e prevedibili mete turistiche della città giustificavano tali presenze in luoghi privi di qualsivoglia interesse diverso da quello di segnalare le abitudini e i percorsi della futura vittima del sequestro.

Come pure risulta altrettanto inverosimile ipotizzare che per una ulteriore serie di incredibili coincidenze gli stessi odierni indagati abbiano soggiornato negli stessi alberghi ove soggiornavano gli esecutori materiali del sequestro e in quei medesimi alberghi compresi in una lista sequestrata all'esito di una perquisizione domiciliare compiuta nell'abitazione di Robert Lady Seldon, non solo accreditato dalla Digos come referente della CIA a Milano, ma soggetto che risulta essere stato telefonicamente contattato il giorno del sequestro da uno dei soggetti che lo hanno eseguito (Purvis), mentre quel medesimo soggetto (Purvis) si trovava in quei luoghi. A ciò si aggiunga che si tratta dello stesso Lady Seldon, ora latitante, la cui utenza cellulare risultava attiva in Egitto proprio negli stessi giorni in cui Abu Omar risultava essere stato lì trasferito e dove veniva sottoposto ad interrogatori nei quali si richiedevano al medesimo notizie su esponenti di associazioni terroristiche e gli si proponeva altresì di accettare di ritornare nelle medesime come spia.

Come detto, immaginare che tutto questo sia solo frutto di una serie articolata (e stranamente concatenata con assoluta precisione) di circostanze invece del tutto casuali, è operazione logica e valutativa inaccettabile, che nega l'evidenza obiettiva della convergenza dei plurimi elementi raccolti verso la dimostrazione del fatto che si trattava di attività di perlustrazione finalizzata al sequestro, in cui i diversi soggetti dovevano coordinarsi tra di loro e scambiarsi le informazioni che progressivamente venivano raccolte e che dovevano essere acquisite in modo da poter essere finalizzate alla migliore esecuzione del sequestro da attuare, ciò che comportava appunto l'esigenza di potersi direttamente confrontare con gli esecutori materiali in modo da poter concordare con questi le informazioni di cui i medesimi abbisognavano per la realizzazione del sequestro stesso, in modo da arrivare alla comune definizione dei dettagli di attuazione

dell'azione.

Del resto quelli sopra ricordati non sono gli unici elementi per ritenere che l'azione degli odierni indagati fosse finalizzata esclusivamente alla perpetrazione del sequestro, dovendosi altresì considerare il fatto che i soggetti sopra indicati arrivano in Italia e ripartono in stretta connessione cronologica con i sopralluoghi da effettuare e, in un caso (quello della Ibanez, arrivata negli ultimi giorni), addirittura subito dopo l'avvenuto sequestro.

Numerosi sono poi gli elementi da cui desumere l'unitarietà dell'azione e il coordinamento unitario che i singoli apporti dovevano portare alla realizzazione del reato.

Basti pensare alla già citata corrispondenza dei numeri delle carte di credito (che induce a concludere per la loro emissione in un medesimo contesto), all'uso comune di apparecchi cellulari da parte di diversi indagati (in particolare i cellulari in uso a Castaldo, Ibanez e Kirkland risultano essere utilizzati anche da soggetti che hanno partecipato materialmente all'esecuzione del sequestro), ovvero al fatto che i diversi indagati della presente indagine forniscono spesso un indirizzo comune negli Stati Uniti alle strutture alberghiere ove soggiornano.

Se tale *modus operandi* può sembrare estremamente macchinoso e articolato, ciò nondimeno non si può dimenticare la particolare delicatezza dell'operazione illecita che doveva essere compiuta.

Né può dimenticarsi come, operando in tal modo, si sia resa estremamente ostica la stessa ricostruzione dell'emergenza del fatto delittuoso, cioè della medesima effettività del sequestro avvenuto, oltre che estremamente difficoltosa la ricostruzione, ancora adesso incompleta, delle complicità nel delitto

Proprio l'obiettivo della segretezza e l'esigenza di assicurare contatti e discussioni organizzative per pianificare le modalità esecutive del sequestro spiegano spostamenti altrimenti privi di una qualsiasi plausibile giustificazione o logica e consentono altresì di apprezzare appieno la posizione di **Gurley** nell'illecito e il suo concorso nel sequestro.

Deve osservarsi, infatti, come lo stesso si muova in stretto contatto con il coindagato Castellano, che non solo è attivo nell'attività di perlustrazione dei luoghi del sequestro, (essendo egli presente in quei luoghi 18 volte tra il 25.1.2003 e il 5.2.2003), ma è anche soggetto che talvolta prenota le camere in albergo anche per i complici, e segnatamente la camera della Adler (presente sul luogo del sequestro al momento della sua esecuzione) presso l'Hotel Hilton di Milano proprio nel periodo in cui verrà commesso il sequestro.

Va poi rimarcato che Gurley è presente nell'Hotel Jolly di La Spezia insieme a Castellano il 2.2.2003, insieme ad un altro soggetto che nei giorni precedenti (come il Castellano) aveva effettuato i sopralluoghi per il sequestro, cioè la Castaldo (presente 18 volte tra il 18.1.2003 e il 31.1.2003 sul luogo del sequestro). A ciò si aggiunga che nello stesso albergo si trovano quel giorno alcuni soggetti che risulteranno esecutori materiali del sequestro (Adler, Purvis, Carrera, Harbaugh, Harty e Rueda Pillar) ed anche uno dei soggetti che risultano aver materialmente trasportato da Milano ad Aviano Abu Omar (Duffin). I soli Castellano e Gurley si trasferiscono poi quello stesso giorno, insieme a due degli esecutori materiali del sequestro (la Adler e Purvis) e del soggetto che ha partecipato al materiale trasporto di Abu Omar (Duffin), a Firenze presso l'Hotel

Baglioni, da dove ripartono immediatamente il 3.2.2003 per arrivare quello stesso giorno all'Hotel Hilton di Milano dove si riuniscono alla Ibanez (soggetto incaricato delle perlustrazioni che rimarrà a Milano fino al giorno dopo il sequestro, per ripartirvi il 19.2.2003 insieme a Logan, altro soggetto che risulta aver trasportato Abu Omar ad Aviano, e ad Asherleigh, ulteriore soggetto che partecipa all'esecuzione materiale del sequestro, con il quale si ferma a Venezia per immediatamente ripartire per la Germania), al predetto Asherleigh e al predetto Logan.

Come può rilevarsi si tratta di un forsennato trasferimento da un albergo all'altro nel quale i soggetti si soffermano per pochissimo tempo, considerati i tempi di percorrenza da una città all'altra (Milano – La Spezia – Firenze – Milano), in sé assolutamente privo di senso (turistico o di qualsiasi altro genere, invero comunque neppure allegato), che ha l'unico significato di consentire la riunione, in luoghi distanti da quello di futura perpetrazione del delitto, di soggetti che hanno effettuato le perlustrazioni con i soggetti che risulteranno far parte del "commando" che partecipa direttamente al sequestro e di quello che si occupa del trasferimento ad Aviano del medesimo Abu Omar, per poi far riunire il gruppo medesimo, che ha perduto alcuni dei componenti che avevano esaurito la loro missione (significativamente quelli che avevano effettuato il maggior numero di spostamenti), ricongiungendolo a Milano con nuovi soggetti incaricati delle perlustrazioni e con ulteriori soggetti che parteciperanno all'esecuzione materiale del sequestro ovvero al trasporto della vittima verso la base di Aviano.

La complessità dell'organizzazione è la cautela manifestata nell'effettuare gli incontri e nel raggruppare e disgiungere i vari concorrenti in modo da rendere niente affatto evidente la loro connessione con il progettato sequestro, ben si spiega con la particolarità dell'obiettivo perseguito: infatti, il soggetto da rapire veniva indicato come esponente di associazioni dedite al terrorismo internazionale dotate di mezzi (anche bellici di reazione) di articolati e complessi rapporti internazionali ed estrema prudenza ed accortezza nell'agire dei loro componenti, di tal ché una particolare accortezza si imponeva anche per non farsi scoprire dalla stessa vittima o da soggetti a questa vicini; d'altro canto si trattava di un'operazione da compiere nei confronti di soggetto che per le sue indicate connessioni con l'estremismo e il terrorismo internazionale doveva ritenersi sottoposto ad indagini da parte dell'autorità italiana (come in effetti accadeva), con la conseguenza che tale operazione doveva essere compiuta in modo da garantire, anche sotto questo profilo, la più assoluta segretezza e, soprattutto, in modo da ostacolare il più possibile una riconduzione *ex post* delle presenze e dei contatti tra i concorrenti all'episodio del sequestro di persona che, per quanto possibile, non doveva neppure emergere come tale.

D'altro canto se tali esigenze di accortezza e di assoluta prudenza spiegano ampiamente un'organizzazione a dir poco machiavellica - che del resto, di per sé e senza tale spiegazioni, risulterebbe del tutto illogica e priva di qualsivoglia significato – altrettanto deve escludersi che soggetti che dimostrano di operare con tale prudenza e di coordinarsi con tanta precisione, consentissero la partecipazione a simili riunioni operative di un connazionale ignaro negli stessi alberghi ove si stavano organizzando i contatti e formando i gruppi operativi per il sequestro in parola: nessuno, del resto, ha anche solo ipotizzato che il citato Gurley per una serie sfortunatissima e continua di coincidenze non solo si sottoponesse a durissimi trasferimenti da una città all'altra, ma si trovasse altresì, per una ancor più straordinaria sfortunata coincidenza, in quegli stessi

giorni presso i medesimi alberghi ove altri suoi concittadini (risultati poi direttamente esecutori materiali del sequestro di Abu Omar ed altri concittadini che avevano effettuato ampie perlustrazioni dei luoghi del sequestro) si trovavano per caso, a loro volta sottoponendosi ad una altrettanto inspiegabile, e non altrimenti spiegata, serie di trasferimenti vorticosi da una città all'altra, per poi riunirsi a Milano nello stesso albergo con altri concittadini ancora risultati essere esecutori materiali del sequestro o perlustratori dei luoghi ove lo stesso era avvenuto. Per un davvero incredibile colmo di malaugurate coincidenze, lo stesso Gurley sarebbe poi partito da Milano proprio insieme al coindagato Castellano (come detto colui che, oltre a perlustrare i luoghi aveva anche prenotato la stanza d'albergo utilizzata da uno degli esecutori materiali del sequestro).

Gurley si sarebbe cioè trasferito, tra il 2 e il 3.2.2003, da La Spezia a Firenze e da Firenze a Milano e poi da Milano per ignota destinazione, in epoca immediatamente antecedente la realizzazione del sequestro, spostandosi sempre insieme a Castellano e con un gruppo che, pur ricomponendosi in vario modo, vedeva sempre presenti soggetti che avevano effettuato perlustrazioni, soggetti che avevano eseguito il sequestro e soggetti che avevano effettuato il trasporto di Abu Omar ad Aviano.

Seppure raggiunta in via logica, la conclusione della partecipazione di Gurley a riunioni operative nella pianificazione del sequestro deve ritenersi estremamente salda, e tanto più significativa ove si pensi che il suo arrivo e la sua partenza dall'Italia risultano in stretta ed esclusiva connessione con tali incontri (non altrimenti spiegabili) e che, proprio dopo il suo intervento e di lì a poco, il sequestro sarebbe stato materialmente eseguito.

Quanto meno sotto il profilo del rafforzamento della volontà altrui deve pertanto ritenersi che la condotta tenuta da Gurley sia rilevante ai fini del suo concorso nel reato di sequestro di persona qui in esame.

Deve perciò affermarsi sulla base delle considerazioni sopra sviluppate che ciascuno degli indagati ha fornito un apporto alla commissione del reato mediante un comportamento esteriore idoneo a rafforzare o rendere più agevole la perpetrazione del delitto, così da integrare una condotta rilevante ai fini del concorso nel reato.

Deve ulteriormente rimarcarsi che, sulla base degli stessi elementi sopra rappresentati, tutti gli odierni indagati abbiano agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune, ciò che costituisce quanto richiesto per riconoscere il concorso doloso di persone nel reato (cfr. Cass. sez. VI 21.3.2003 n.25705 Salamone RV 225935; Cass. sez. VI 10.7.2003 n.37337 D'Amico RV 227321).

Non si tratta infatti di una mera compresenza degli indagati, da sola certamente insufficiente a configurare il concorso (cfr. Cass. sez. V 29.3.1996 n.4759 Capozzi RV 204842), ma di attività coordinate di perlustrazione dei luoghi in cui si sarebbe dovuto commettere il sequestro, di contatti telefonici con gli esecutori materiali del sequestro e con i diversi coordinatori dell'azione, di partecipazioni a riunioni da tenersi in altre città per non destare sospetti e per evitare una compresenza degli elementi componenti il gruppo incaricato del prelievo forzoso della vittima e di quelli componenti il gruppo incaricato del trasferimento dell'uomo verso la base aerea (attraverso la quale farlo

giungere a destinazione in Egitto contro la sua volontà per qui sottoporlo agli interrogatori di cui si è detto).

Si tratta, quindi, di una serie di atti che, per poter essere efficacemente realizzati e finalizzati al proficuo compimento dell'azione (come in effetti è avvenuto), dovevano comportare conoscenze comuni e coordinamento dell'azione secondo un condiviso programma criminoso nell'ambito del quale non sussisteva un unico soggetto coordinatore – che, come tale, avrebbe potuto essere l'unico, insieme agli esecutori materiali del sequestro, a conoscenza della condotta illecita cui erano finalizzati gli atti precedenti che ciascuno, per la sua parte, aveva contribuito a realizzare – ma una pluralità di contatti di ciascun indagato con gli altri, per scambiarsi l'un l'altro le informazioni acquisite, tale pertanto da implicare in ciascuno la conoscenza dei contributi altrui o comunque la consapevolezza di cooperare al progetto delittuoso comune.

Ciò è sufficiente a determinare il dolo di concorso, non essendo infatti necessario provare un previo accordo o che tutti i singoli partecipanti conoscessero tutti gli apporti degli altri concorrenti (cfr. Cass. sez. un. 22.11.2000 n.31 Sormani RV 218525), bastando invece la consapevolezza da parte di ciascuno, come appunto avvenuto nella specie, dell'esigenza di doversi coordinare per il raggiungimento dell'obiettivo delittuoso finale che doveva essere, questo sì, da tutti conosciuto perché ciascuno potesse realizzare il proprio compito: la perlustrazione e le informazioni da acquisire sugli spostamenti dovevano infatti essere finalizzate al prelievo coattivo della vittima, con conseguente indicazione dei dettagli del percorso (che consentissero di individuare i luoghi, i momenti e i mezzi più opportuni attraverso i quali prelevare e trasportare Abu Omar), di efficacemente garantire i contatti e le riunioni con gli altri concorrenti e, soprattutto, di garantire la necessaria sorpresa nella vittima e la segretezza delle operazioni che gli stranieri dovevano compiere sul territorio italiano senza che potesse, per quanto possibile, scoprirsi il fatto o ricondurlo ai soggetti che lo avevano perpetrato; tale segretezza e attenzione, nell'organizzare gli incontri con esecutori materiali e incaricati del trasporto insieme a chi aveva effettuato le perlustrazioni, denota anche come alle riunioni stesse non potessero partecipare persone estranee o inconsapevoli dell'azione criminosa che doveva essere progettata proprio in quei giorni sulla base delle informazioni che in tal modo i vari concorrenti si scambiavano, avendo l'accortezza di incontrarsi anche lontano da Milano e soprattutto di evitare che anzi tempo potesse notarsi, e fosse poi estremamente difficoltoso ricostruire *ex post*, il coordinamento dell'azione dell'intero gruppo così da collegarlo all'avvenuto sequestro.

Sotto questo profilo pertanto proprio la presenza di Gurley alle già evidenziate riunioni operative - condotte nel modo estremamente articolato che si è detto e in cui si sono composti e ricomposti i gruppi, prima per assicurare un efficace discussione delle informazioni ottenute da chi già aveva perlustrato e gli esecutori materiali del sequestro e poi tra chi avrebbe dovuto sorvegliare la zona negli ultimi giorni e tutti i componenti dei gruppi incaricati del sequestro e del trasporto di Abu Omar a Milano - risulta significativa, come del resto già evidenziato, della certa riconducibilità anche del suo apporto alla fattispecie concorsuale e della sua piena consapevolezza e volontà di contribuire alla realizzazione del sequestro di persona che si è detto.

Quanto all'identificazione degli indagati deve rilevarsi come la stessa non abbia dato luogo a soverchie difficoltà quanto ai soggetti contro cui è stato proposto appello,

giacché gli stessi sono risultati intestatari delle utenze cellulari utilizzate (individuate grazie alla prima identificazione delle 17 utenze, risultate presenti sul luogo del fatto il giorno del sequestro, che risultavano avere avuto precedenti contatti con quelle degli odierni indagati) e le loro generalità risultano dai documenti identificativi forniti alle strutture alberghiere dove hanno alloggiato che, allo stato delle indagini e degli atti trasmessi, non risultano aver palesato segni di falsità.

In ogni caso deve rimarcarsi come debba farsi attenzione a non confondere l'incertezza sull'identità fisica degli indagati medesimi (cioè sulla corrispondenza tra il soggetto sottoposto a procedimento e quello indicato come autore del reato), con l'incertezza sulle esatte generalità degli indagati (cioè sulla veridicità o falsità del nome, del cognome e degli altri elementi usati per contraddistinguere la persona sottoposta a procedimento, peraltro fisicamente corrispondente a quella indicata come autore del reato).

Nel primo caso, infatti, il dubbio sulla corrispondenza tra il soggetto sottoposto a procedimento e quello risultato autore del reato, impedisce l'attribuzione del delitto e ha quindi effetti sostanziali determinando l'assoluzione per non aver commesso il fatto e, in sede cautelare, una prognosi negativa circa la futura attribuzione del delitto al prevenuto all'esito del giudizio, con conseguente carenza del requisito di gravità indiziaria.

Se invece l'incertezza riguarda le generalità dell'indagato, ferma la sua esatta identificazione fisica, l'art. 66 comma 2 c.p.p. espressamente prevede che "l'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona" ulteriormente specificando al comma 3 che "le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettifiche nelle forme previste dall'art.130" cioè secondo la procedura per la correzione degli errori materiali.

Orbene, nella specie l'identità fisica delle persone contro cui è stato proposto appello risulta indubbia, in quanto verificata nel modo sopra visto.

Peraltro anche le generalità degli indagati allo stato non sollevano perplessità, in quanto le stesse sono state desunte dai passaporti forniti alle strutture alberghiere presso le quali hanno soggiornato. Allo stato e in base agli atti trasmessi non risulta alcuna discontinuità o differenza tra le generalità di volta in volta fornite ai diversi alberghi, né si sono individuati elementi da cui poter plausibilmente desumere la falsità di detti documenti di identificazione.

Allo stato devono quindi ritenersi corrette anche le generalità attribuite agli indagati, fermo restando che ove, in base ad elementi non ancora emersi e quindi non fondatamente pronosticabili, le stesse non risultassero quelle corrette, nessun vizio della procedura o del giudizio di attribuzione del delitto si verificherebbe (e tanto meno della prognosi di attribuzione dello stesso all'esito del giudizio, al fine della verifica dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari), ma occorrerebbe soltanto procedere alla correzione dell'errore materiale in ordine alle inesatte generalità attribuite.

Pienamente integrato deve perciò considerarsi il requisito di cui all'art.273 c.p.p. in ordine all'attribuzione, a titolo di concorso *ex art.110 c.p.*, del delitto sopra indicato anche agli indagati sopra indicati.

Deve poi rimarcarsi che il Comando Carabinieri Affari Esteri su delega della Procura della Repubblica in data 10.3.2005 ha attivato il Cerimoniale del Dicastero degli affari esteri per verificare se gli indagati (e fra questi quelli oggetto del presente procedimento di appello *ex art.310 c.p.p.*) fossero impiegati a qualsiasi titolo nelle rappresentanze diplomatiche e consolari USA o di altre organizzazioni internazionali, e per nessuno dei soggetti contro i quali è stato proposto appello sono risultate, all'esito dei detti accertamenti (pervenuti alla Procura in data 21.4.2005), qualifiche diplomatiche, così da consentire di escludere, allo stato degli atti, che si tratti di soggetti a cui possono applicarsi le garanzie previste dalla Convenzione di Vienna 18.4.1961 sulle relazioni diplomatiche, resa esecutiva con legge 9.8.1967 n.804.

Parimenti non risulta e non è stato allegato alcun loro inserimento in organismi istituzionali riconosciuti dallo Stato per cui possa anche solo astrattamente ipotizzarsi che si tratti di soggetti che hanno agito in adempimento di un dovere o per esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, così da escludere allo stato degli accertamenti la sussistenza di qualsiasi causa di giustificazione operante a loro favore, come detto non allegata dalla difesa e non rilevata dall'ufficio.

Va poi rimarcato che il reato in parola è punito con pene non inferiori nel massimo a 4 anni e, pertanto, è rispettato il principio di cui all'art. 280 comma 2 c.p.p.

Come detto non si ravvisano nella fattispecie, né la difesa le ha prospettate, cause di non punibilità o di estinzione della pena.

Non ritiene inoltre questo collegio che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, oltre che per la gravità del fatto e dell'infliggenda pena (che deve pronosticarsi non contenibile nei limiti previsti per la concessione del beneficio) anche per l'impossibilità di una prognosi positiva circa la futura astensione dal commettere reati analoghi, quale evidenziata dalle considerazioni che seguono in merito alle esigenze cautelari.

In punto di esigenze cautelari questo Collegio rileva come risulti nella specie di immediata evidenza e di spiccatissima e non comune intensità il pericolo di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p..

Già si è evidenziato come il reato in esame presenti connotati di gravità intrinseca tali da indurre a ritenere che debba venire inflitta all'esito del giudizio una pena superiore a due anni di reclusione: basti ricordare in questa sede l'eccezionale organizzazione di uomini e mezzi sottesa al sequestro, la capacità degli indagati di ottenere accesso a basi militari e di disporre addirittura di mezzi aerei che godono di particolari privilegi, tali da rendere di difficile accertamento e individuazione gli stessi piani di volo.

Pienamente integrato deve quindi ritenersi il presupposto previsto dal citato art. 274 lett. b) in ordine alla prognosi di irrogazione di una pena superiore ai due anni.

Quanto poi al pericolo che gli indagati si diano alla fuga, il Collegio non può che evidenziare come, già nelle more del procedimento promosso per l'applicazione di misure cautelari nei loro confronti, gli indagati risultino irreperibili ed abbiano perciò in concreto già fatto perdere le loro tracce dopo la commissione del fatto. Va inoltre

rimarcato come gli stessi risultassero tutti disporre di ingenti disponibilità economiche che consentivano loro di trasferirsi in costosi e lussuosi alberghi sparsi in tutto il territorio nazionale, così da giustificare la conclusione che i medesimi dispongano dei mezzi finanziari e delle capacità economiche per sottrarsi alle pretese dell'autorità italiana, Stato con il cui territorio i medesimi hanno del resto labili legami (trattandosi di cittadini stranieri utilizzati nelle azioni criminose di cui trattasi proprio per l'assenza di radicamento nello Stato e per la loro più ostica identificazione e controllo da parte degli inquirenti).

Del resto non può non sottolinearsi che, se l'unico soggetto già colpito dalla misura che, pur cittadino straniero, aveva stabili legami con il territorio italiano (il già citato Robert Lady Seldon) si è reso latitante, a maggior ragione deve ritenersi che i soggetti che con lui risultavano essere in stretto contatto e con lui si sono coordinati pianificando le azioni da svolgere, si sottraggano alle ragioni della giustizia italiana, atteso che i medesimi si trovano in una posizione ancor più favorevole (non avendo legami familiari o di dimora stabile con il territorio dello Stato) e trovandosi per il resto in condizioni del tutto analoghe, quanto a capacità dissimulatorie, capacità organizzative e contatti da sfruttare per pianificare i loro spostamenti.

Deve infatti rimarcarsi come si tratti di soggetti che in grado eccezionale possiedono la capacità di agire con assoluta segretezza e di spostarsi con frequenza in modo da dissimulare le loro effettive destinazioni, e ciò hanno dimostrato in concreto di saper fare con assoluta maestria propria di chi è professionalmente abituato a tenere tale tipo di condotte.

Sussistono quindi concreti elementi specificamente attribuibili agli odierni indagati che inducono a ritenere elevatissima (se non certa) la probabilità che gli stessi sfuggano a ogni ricerca, conclusione che del resto risulta ulteriormente confermata dal dato oggettivo già richiamato, costituito dal fatto che gli stessi dopo la commissione del fatto e nelle more delle indagini e della procedura per l'applicazione di misure cautelari nei loro confronti si sono già resi irreperibili.

Certamente sussistente risulta pertanto nei confronti degli odierni indagati il pericolo di fuga e lo stesso risulta di tale eccezionale intensità da essere da solo sufficiente a giustificare la misura in atto.

Peraltro deve ritenersi che sia configurabile nella specie anche il pericolo di recidiva. Già si è detto infatti come tutti gli indagati abbiano manifestato una eccezionale abilità nel portare a termine i compiti loro assegnati con rapidità, segretezza ed assoluta efficienza, tanto che solo a diversi anni di distanza si è giunti ai primi accertamenti del reato da loro commesso e a una loro individuazione come concorrenti nel medesimo. Simili abilità non possono essere frutto di estemporanee o episodiche deliberazioni ma manifestano professionalità acquisibile esclusivamente con consuetudine a tale condotte costituenti oggetto di una stabile e radicata dedizione di vita, attesi i sacrifici e i rischi a cui i medesimi si sono esposti. Non va infatti trascurato che gli indagati hanno realizzato il citato sequestro di persona finalizzato a sottoporre la vittima a duri interrogatori per ottenere informazioni su attività terroristiche internazionali di gruppi che hanno a loro disposizione (come si desume dall'ordinanza pure in atti relativa

all'applicazione di misura cautelare nei confronti dello stesso Abu Omar) strumenti di offesa di carattere bellico oltre che appoggi internazionali.

L'attività criminosa realizzata, dunque, risulta estremamente rischiosa per gli stessi soggetti che vi hanno concorso e implica una accettazione di rischi elevatissimi, accettazione compatibile solo con stabili e radicate determinazioni e con una completa disponibilità della propria persona per il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Non può quindi ritenersi che le condotte realizzate siano episodiche e, viceversa per la professionalità, la determinazione e la disponibilità manifestate in concreto (con tipica apertura alla reiterazione di tali attività ove se ne renda necessaria od opportuna la realizzazione) deve ritenersi sussistente e attuale anche il pericolo di recidiva, atteso anche il contesto non mutato rispetto a quello sotteso alla realizzazione del sequestro in esame.

D'altro canto l'agire con segretezza e la capacità di ricorrere a intestazioni fittizie (ad esempio delle utenze telefoniche) dimostra come non possano neppure ritenersi di ostacolo alla reiterazione degli illeciti da parte degli odierni indagati le emergenze di cui alla presente indagine. Al contrario proprio il comprovato ricorso ad efficaci strategie dissimulatorie e l'indifferenza rispetto all'uso di strumenti di coercizione fisica per conseguire gli scopi prefissi (sia nella pianificazione del delitto sia nella finalizzazione all'ottenimento di informazioni da parte del soggetto rapito) consente di ritenere presente nella specie concreto e rilevante anche il pericolo di inquinamento probatorio, soprattutto ove si pensi alla palese ed evidente delicatezze delle indagini e degli accertamenti investigativi che devono essere salvaguardati fino alla loro definitiva acquisizione dibattimentale, anche in relazione alla loro necessaria valutazione unitaria con le fonti dichiarative, la cui concreta ed effettiva intimidazione risulta essere già stata realizzata (si pensi a quanto riferito da Salem Shawki Bakri in ordine alle intimidazioni subite, all'opportunità da lui avvertita di allontanare la moglie che aveva assistito ai fatti e ai timori manifestati dall'uomo ad Abu Imad circa la sua volontà di "non aprire le porte dell'inferno", espressione icastica che rende la situazione di terrore in cui si trovano alcune delle persone informate sui fatti).

Pertanto pur essendo da solo sufficiente a giustificare la misura in atto anche il solo pericolo di fuga, deve ugualmente ritenersi che sussistano sia il pericolo di inquinamento probatorio sia il pericolo di recidiva e che la misura della custodia in carcere si imponga anche per adeguatamente salvaguardare dette ultime esigenze.

Le già ricordate capacità dissimulatorie e intimidatorie, la già intervenuta latitanza di soggetti che si trovavano in posizioni in cui la stessa era meno agevolmente conseguibile rispetto agli odierni indagati, la concreta ed evidente volontà di sottrarsi all'autorità e di far completamente perdere le proprie tracce, evidenziano del resto profili di tale spiccatissima ed eccezionale inaffidabilità - sotto il profilo delle valutazioni sottese alla fiducia che deve inevitabilmente riporsi negli indagati allorché siano sottoposti a misure cautelari più lievi della custodia in carcere (in considerazione della minore pregnanza dei controlli connaturati a dette misure cautelari meno afflittive così come disciplinate dalla legge) - da impedire in radice ogni utile valutazione di misure diverse dalla custodia in carcere la cui obiettiva impraticabilità e del resto altrettanto evidente in considerazione delle già accertate condizioni degli indagati, tutti irreperibili.

Pertanto unica misura adeguata e proporzionata risulta nella specie nei confronti di tutti gli indagati di cui sopra la custodia cautelare in carcere.

Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni deve pertanto riformarsi l'impugnato provvedimento nella parte in cui respingeva la richiesta del P.M. e disporsi l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

CASTALDO Eliana, nata in Florida (USA) in data 14/11/1969, allo stato *irreperibile*;
CASTELLANO Victor, nato in Texas (USA) in data 01/05/1968, allo stato *irreperibile*;

GURLEY John Thomas, nato a Los Angeles (USA) il 10/07/1969, allo stato *irreperibile*;

KIRKLAND James Robert, nato nel Tennessee (USA) il 13.07.42, allo stato *irreperibile*;

JENKINS Anne Lidia, nata in Florida in data 24/09/1946, allo stato *irreperibile*;

IBANEZ Brenda Liliana nata a New York (USA) il 7.01.60, allo stato *irreperibile*.

Trattandosi di decisione con la quale viene disposta la misura della custodia cautelare in carcere in accoglimento dell'appello del P.M., ai sensi dell'art. 310 comma 3 c.p.p. l'esecuzione del presente provvedimento deve dichiararsi sospesa fino a che la decisione non diventi definitiva.

PQM

Riforma l'ordinanza impugnata emessa da GIP presso il Tribunale di Milano in data 22.6.2005 nella parte in cui respingeva la richiesta del P.M. e dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

CASTALDO Eliana, nata in Florida (USA) in data 14/11/1969, allo stato *irreperibile*;
CASTELLANO Victor, nato in Texas (USA) in data 01/05/1968, allo stato *irreperibile*;

GURLEY John Thomas, nato a Los Angeles (USA) il 10/07/1969, allo stato *irreperibile*;

KIRKLAND James Robert, nato nel Tennessee (USA) il 13.07.42, allo stato *irreperibile*;

JENKINS Anne Lidia, nata in Florida in data 24/09/1946, allo stato *irreperibile*;

IBANEZ Brenda Liliana nata a New York (USA) il 7.01.60, allo stato *irreperibile*.

Dichiara sospesa *ex lege* l'esecuzione del presente provvedimento fino a che la decisione non diventi definitiva.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e comunicazioni di rito da effettuarsi immediatamente, e per le comunicazioni al P.M. presso il Tribunale in sede per quanto di competenza in ordine all'esecuzione, all'esito del passaggio in giudicato della presente ordinanza.

Milano, 20 luglio 2005

Il Giudice est

Il Presidente